



Comune di Crotona

Settore 5 - Opere pubbliche e Manutenzioni

COPIA

Determinazione dirigenziale

Del 23/12/2020 N. 1813

Responsabile del procedimento: ZAMPAGLIONE TIZIANO

Oggetto: Revoca della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori per "Lavori di Riqualificazione Urbanistica snodo Corso Mazzini - Via Veneto" - Crotona - (Finanziamento Royalties 2010) - (CUP: F14E14001930002 - CIG: 7981870F7B).

Premesso:

- Che con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n.48 del 10/9/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020 - 2022 (art. 170, comma 1, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.);
- Che con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n.49 del 10/9/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n.267/2000 e dell'art.10 D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 07-08-2020 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, composto dal nuovo Organigramma, comprensivo dell'elenco delle macrofunzioni assegnate ai settori, articolati in servizi ed uffici e del nuovo funzionigramma;
- Che con Decreto del Commissario Prefettizio n. 36 del 20/08/2020 è stato assegnato al Settore V il servizio "Opere Pubbliche e Manutenzioni";

Considerato che:

- con determinazione a contrattare n. 1499 del 26/07/2019, la Stazione appaltante ha stabilito di procedere all'indizione della gara per l'appalto dei lavori, di cui all'oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo dell'appalto di €. 500.000,00, di cui € 327.826,03 per lavori (soggetti a ribasso d'asta), € 12.172,03 quali oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) ed € 160.001,94 quali somme a disposizioni dell'amministrazione;
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio di aggiudicazione del minor ribasso con l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 95 e 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. n. 50/2016;
- con determina del dirigenziale del 15/09/2020 n° 1256 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione della documentazione amministrativa;

Preso atto che:

- la Commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'impresa --- omissis... ---, con sede in --- omissis... ---, P.IVA --- omissis... ---, la quale ha offerto una percentuale di ribasso pari al 32.723%, per un importo di aggiudicazione di € 232.723,55, oltre IVA, di cui € 12.172,03 per oneri di sicurezza;
- nei confronti dell'impresa aggiudicataria, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80, comma 1, 2 4 e 5 del d.lgs. n.20/2016, dichiarati nel DGUE attraverso la piattaforma ANAC, con le procedure del sistema AVCPass (Authority Virtual Company Passport), di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di Crotone, con riferimento alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, è stata inoltrata la richiesta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) - PR_CZUTG_Ingresso_0092417_20201028;

Considerato che:

- a norma dell'art. 88, comma 4-bis, del d.lgs. 159/2011, "Termini per il rilascio della comunicazione antimafia", decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia;
- la Stazione appaltante con determina n. 1642 del 04/12/2020 ha aggiudicato in via definitiva i Lavori di Riquilificazione Urbanistica snodo Corso Mazzini - Via Veneto" – Crotone, alla ditta --- omissis... - -- che ha offerto la migliore offerta economica, ai sensi degli artt. 95 e 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:

- l'istruttoria relativa alla richiesta per l'impresa --- omissis... ---, con P.IVA --- omissis... ---, prot. PR_CZUTG_Ingresso_0092417_20201028 è stata lavorata il 10/12/2020 con esito positivo (*id est interdittivo, ex art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016*).

Tenuto conto che il contratto con l'impresa non è stato ancora stipulato, né è avvenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza;

Preso atto dell'art 94 del D.lgs. n. 159/2011" a norma del quale: "

- Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;
- Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
- I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione";

Richiamato:

- il costante orientamento giurisprudenziale (*Consiglio di Stato, 22 giugno 2016, TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292, ex multis*), secondo cui in presenza di un'informativa che accerta il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, derivandone che "ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa", tanto che il provvedimento di revoca "non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione", salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale "in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga

riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario”;

Evidenziato che:

- non sussiste l'obbligo di invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione ovvero di recesso dal contratto, giacché la stazione appaltante non può determinarsi diversamente (art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990), né procedere ad istruttoria e valutazioni autonome (art. 92 d.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159);
- l'orientamento univoco della giurisprudenza dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenza che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851);

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con la citata determinazione dirigenziale n. 1642 del 04/12/2020, in ragione della conclusione dell'istruttoria della BDNA con esito positivo avvenuto il 10/12/2020 che costituisce, ai sensi del menzionato art. 94, comma 1, del *D.lgs. n. 159/2011*, motivo ostativo alla stipulazione del contratto di appalto con l'impresa interessata;

Richiamato l'art. 95, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016, che così recita: “Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”;

Ritenuto di rinviare a successivo, separato provvedimento, le determinazioni in merito all'affidamento del contratto in oggetto a seguito dell'odierna revoca, a seguito di scorrimento della graduatoria;

Preso atto che:

- l'art. 93, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 dispone che la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto *dopo l'aggiudicazione* anche nel caso in cui la stessa sia dovuta all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del n. 159/2011;

Valutato che alla luce delle precitate disposizioni normative, si rende necessario procedere all'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'impresa --- omissis... ---, fatto salvo l'eventuale maggior danno, ivi inclusi i maggiori costi sopportati dall'Amministrazione per la nuova aggiudicazione dei lavori;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto l'articolo 32, comma 5, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (correttivo del D.lgs. 118/2011);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Visto l'art.183, comma 9, D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, comma modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. f), D.lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 126/2014, che disciplina la procedura di assunzione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 183, comma 9-bis, D.lgs. 267/2000, comma aggiunto dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. g), D.lgs. 118/2011, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 126/2014, che disciplina la registrazione degli impegni di spesa;

Visto l'art. 8 del vigente Disciplinare approvato con delibera G.C. n. 61 del 07.03.2013, integrata con successiva delibera G.C. n. 59/2014;

Visto il Disciplinare per la stipula dei contratti in modalità elettronica, approvato con delibera G.C. n. 215/2013;

Visto il Regolamento comunale di contabilità.

DETERMINA

per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e approvate:

1. di prendere atto della conclusione dell'istruttoria della BDNA con esito *positivo* nei confronti dell'impresa --- omissis... ---, con sede in --- omissis... ---, via --- omissis... ---, CF/P.IVA --- omissis... ---, ostativa alla stipula del contratto ex art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, e s.m.i.;
2. di revocare l'aggiudicazione dei "Lavori di Riqualificazione Urbanistica snodo Corso Mazzini - Via Veneto" - Crotona - (Finanziamento Royalties 2010) - (CUP: F14E14001930002 – CIG: 7981870F7B), disposta con determinazione dirigenziale n. 1642 del 10/12/2020, a favore dell'impresa --- omissis... ---, con sede in --- omissis... ---, CF/P.IVA --- omissis... ---, in conseguenza della sopravvenuta informativa interdittiva antimafia, sopra citata;
3. di rinviare a successivo, separato provvedimento, le determinazioni in merito all'affidamento del contratto in oggetto conseguenti all'odierna revoca, a seguito di scorrimento della graduatoria;
4. di procedere:
 - alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa --- omissis... ---;
 - all'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'impresa, a norma dell'art. 93, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di precisare, altresì, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), di cui all'articolo 213, D.lgs. N. 50/2016;
8. di dare atto, inoltre, che sarà data comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, del presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto;
9. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Salvatore Gangemi il quale curerà tutti gli adempimenti successivi previsti per legge;

10. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 119 e ss. del D.lgs. n. 104/2010, è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il termine di 30 gg. dalla comunicazione del presente atto.

Crotone, lì 23/12/2020

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente
f.to Ing. Salvatore Gangemi

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 23/12/2020 registrata al n° 5738 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 23/12/2020

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to NICOLETTA ANTONIO